

TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA

II Giudice

Pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da Seminario Vescovile di Acqui Terme in persona del Sac. Mons. Can.Carlo Ceretti, con l'avvocato Mariarachele Panzeri del foro di Milano con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Enrico Giovanni Colombo in Acqui Terme

Contro

Paolo Macina, Editrice Tempi di Fraternità, soc. coop. A r.l., Salvarani Brunetto, con gli avvocati Giancarlo Faletti del foro di Torino e Stefano D'Agostino del foro di Alessandria, con domicilio eletto presso quest'ultimo

Ε

Antonio Signorile, con l'avvocato Marco Genta del foro di Savona e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Laguzzi in Alessandria

OSSERVA

- 1.Le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti non sono fondate, in quanto:
- a) il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato in cancelleria il 19 settembre 2013 e la mediazione obbligatoria introdotta con il D.L. 69/013, convertito con la legge 98/013, riguarda i processi instaurati dal 21 settembre 2013;
- b)i poteri rappresentativi del Seminario Vescovile di Acqui Terme nei confronti del Mons. Carlo Ceretti risultano dalla nomina vescovile del 1/10/2008, senza che la chiarezza ed il carattere incondizionato del dispositivo dell'atto di nomina consenta di limitarne l'estensione ad aspetti limitati dell'attività dell'ente "Seminario Vescovile di Acqui" come i convenuti assumono;
- c)il giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dal carattere asseritamente diffamatorio dell'articolo di stampa scritto dal giornalista Paolo Macina (e pubblicato sul periodico "Tempi di Fraternità" di cui Brunetto Salvarani è direttore responsabile e Editrice Tempi di Fraternità è editore) e divulgato anche dal sito on line "Trucioli Savonesi" di cui Antonio Signorile è proprietario, è stato correttamente instaurato davanti al giudice del luogo in cui ha sede il soggetto indicato come leso; insegna, infatti la Suprema Corte che dei danni conseguenti "al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati dai mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al locus commissi delicti di cui all'art. 20



c.p.c., nel luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione –che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione alla reputazione-consente, da un lato, di evitare il criterio ambulatorio della competenza..si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile... inteso come..."danno conseguenza" (così Sez. U.Ordinanza 21661/2009).

La causa è documentale.

2. Quanto al merito, si osserva quanto segue.

L'articolo di cui l'attore afferma la portata diffamatoria, pubblicato nel febbraio 2013 sul periodico sopra citato, titola "La Diocesi di Acqui ci prova" ed apre richiamando un altro pezzo pubblicato sul settimanale "Panorama Economy" ed avente ad oggetto l'attività del vescovo Mons. Micchiardi, descritta come meritoriamente improntata ad assicurare l'efficienza e trasparenza nella gestione economica della diocesi (il titolo dell'articolo richiamato è,infatti, "Diocesi modello: il vescovo di Acqui riparte dalla trasparenza").

Segue la descrizione delle origini storiche e della attuale consistenza della diocesi di Acqui; in tale contesto è citato,per la prima volta, il seminario quale struttura fisica ("La Curia ha 115 parrocchie...Ha un seminario imponente:camere con servizi per cinquanta posti letto, biblioteca con 60 mila volumi, cappella del Gualandi, cucina, refettorio per cento persone"), del quale viene rappresentata l'attuale utilizzazione da parte degli albergatori acquesi, cui è affittato a causa della sopravvenuta mancanza di seminaristi.

Parte ricorrente si duole della detta descrizione che l'articolo in oggetto offre del seminario, affermando che essa è falsa e che è strumentale solo ad introdurre gradualmente il lettore verso il centro focale dell'articolo, costituito dalla descrizione della gestione di "Villa Paradiso" proprietà del Seminario e sita a Varazze, sulla costa ligure.

L'assunto è privo di basi oggettive.

Lo stesso ricorrente riconosce che il seminario è in parte locato alla società consortile degli albergatori acquesi, così che la notizia può semmai dirsi imprecisa, ma non certo falsa.

Anche a prescindere dalla verità integrale o meno del fatto riportato (sono stati comunque prodotti gli articoli pubblicati sul giornale "L'Ancora", curato dalla Diocesi, che riferiscono circa la detta locazione), esso è, sia in sé stesso sia per il contesto in cui è collocato, privo di qualsivoglia valenza offensiva.

Come si è sopra accennato, il seminario viene in questa sede citato non come ente a sé stante ma come uno dei tanti oggetti dell'attività diocesana, subito dopo la pubblicazione del giornale "L'Ancora" e subito prima della gestione (definita "molto attiva") delle opere di carità a mezzo della Caritas.

Il rilevante calo delle vocazioni (fatto tra l'altro notorio, e del tutto inidoneo a screditare alcuno) è citato solo per specificare la causa dell'avvenuta locazione del complesso agli albergatori dell'acquese, situazione a sua volta riportata senza alcuna notazione



biasimevole, ma solo come una delle attività della Curia, la cui trasparente rendicontazione costituisce fine delle innovazioni introdotte dal vescovo Micchiardi.

Egualmente, non è individuabile alcun intento polemico della notizia relativa alla proprietà di un negozio a Torino in capo al seminario.

Tale notizia si trova dopo quella relativa al progetto di recupero di un intero edificio da parte della Diocesi e prima dell'illustrazione circa la gestione di due case del clero e di vari terreno agricoli da parte dell'Istituto Sostentamento Clero; inserimento che, ancora, dimostra come tale parte dell'articolo sia ancora tesa ad illustrare le varie attività, anche economiche, nelle quali è variamene impegnata la Diocesi ed alle quali il vescovo intendeva garantire una gestione trasparente.

E',pertanto, irrilevante che la notizia sia falsa o vera perché,per il contesto meramente informativo (e, comunque, finalizzato ad illustrare il carattere meritorio dell'opera vescovile), nessuna capacità in alcun modo diffamatoria della specifica posizione rivestita dal Seminario essa possiede.

Risulta comunque dalla stessa narrativa attorea che fino al 2012 il Seminario era in effetti proprietario di un negozio a Torino, sicchè, dati i fini ai quali la notizia è stata inserita nell'articolo, non appare neanche corretto definirla come falsa, trattandosi, in ogni caso (o come proprietà immobiliare, o come fonte dell'introito derivante dalla relativa dismissione) di una utilità economica della diocesi, da giustificatamente inserirsi nell'elenco di attività illustrate nella parte di articolo in esame, ove i beni del Seminario sono citati promiscuamente, e senza nessuna peculiare sottolineatura, insieme a quelli riconducibili, in generale, alla Diocesi e, come tali, contemplati (o, secondo l'articolista, da contemplarsi) nei rendiconti come pubblicizzati per effetto delle iniziative di Mons. Micchiardi.

A partire dall'ultimo capoverso della terza colonna, l'articolo si incentra, invece, esclusivamente sulle attività proprie del Seminario Vescovile e, in particolare, sulla "Villa Paradiso" e sulle relative vicende; da questo punto, fino alla fine dell'articolo, viene riferito:
-l'accesso della Polizia Locale presso la villa nell'agosto 2011; -l'intervista rilasciata dall'amministratore della villa il giorno precedente all'accesso, intervista nella quale era stata illustrata la piscina ad idromassaggio, il campo da golf a sei buche e l'ampio parco alberato che costituiscono le attrattive della residenza, ospitante "laici di ogni provenienza" e "seminaristi e sacerdoti per ritiri e congressi", nonché il prezzo (di mille euro) per l'affitto degli appartamenti di cui si compone la villa per i mesi durante i quali la stessa non è impiegata dai religiosi; -l'esenzione dall'Ici di cui gode l'immobile; -la contestazione amministrativa per mancanza di licenza alberghiera ed "abusi edilizi edilizi che riguardano il frazionamento della villa in dieci unità abitative e la trasformazione del sottotetto", -il rigetto, da parte del Tar, del ricorso conseguentemente proposto dal Seminario; -la condanna in secondo grado a sei anni di reclusione per estorsione e bancarotta fraudolenta riportata dal



gestore della residenza, all'attualità ancora amministratore della "Villa" ed ivi domiciliato; -il ricorso vittorioso, senza impugnazione da parte del Comune, davanti al giudice di pace del Seminario in relazione ad una contestazione amministrativa.

Le vicende di cui sopra sono –a differenza di tutto quanto riportato nella parte precedente dell'articolo- obiettivamente idonee a porre il Seminario in una luce critica davanti ai lettori, e tale finalità critica è estrinsecata in termini inequivoci in più punti (a titolo di esempio, ed a proposito della pronuncia di condanna a carico dell'amministratore Renato Bonora,: "nella sentenza si mette nero su bianco che il pregiudicato ha millantato amicizie religiose e usato la villa per i suoi affari, arrivando ad affermate che la villa era di sua proprietà", sempre con riferimento ai rapporti tra il Seminario ed il Bonora: "il fatto che Renato Bonora risulti ancora essere amministratore di Villa Paradiso e lì è tuttora domiciliato risulta sinceramente inopportuno per un ente religioso").

Nel contesto dell'articolo, la finalità critica con cui sono esposte le vicende della Villa Paradiso serve ad evidenziare l'opera meritoria che sta svolgendo il vescovo di Acqui Terme ed a segnalare le difficoltà obiettive nelle quali, con ogni verosimiglianza, lo stesso si trova ad operare.

Le vicende come sopra riferite non risultano,tuttavia, essere false, come il ricorrente assume.

E', al contrario, senz'altro vero –in quanto risulta dagli atti a firma della Polizia Municipale di Varazze- che il 9 agosto 2011 gli agenti della Polizia Municipale avevano effettuato un controllo presso la struttura e che in tale circostanza si trovavano nella villa "autovetture in sosta e persone in costume da bagno a bordo della piscina", è, ancora, vero che nel corso dell'accertamento, il –almeno sedicente- amministratore della Villa Renato Bonora aveva dichiarato che la "struttura dava alloggio a delle famiglie previo pagamento di un corrispettivo di 1000-1200 euro settimanali per un massimo di quattro settimane" e che la licenza ricettive non era stata richiesta in quanti, a suo dire, non necessaria, non superando la locazione i trenta giorni; nel corso di detto sopralluogo veniva verificato, altresì, che neanche il registro dei presenti veniva compilato e i contratti di locazione non erano registrati; ad esito del sopralluogo era stata realmente contestata la violazione dell'art. 24 comma 4 art. 63 L.R. 2/2008 per esercizio abusivo di attività alberghiera.

Il Seminario lamenta che l'articolista avrebbe maliziosamente riportato la notizia relativa all'annullamento della detta sanzione da parte del Giudice di Pace, affermando che tale sentenza non era stata impugnata dal Comune, con un comportamento connotato dall'avverbio "stranamente".

Tuttavia, la sentenza del Giudice di Pace –che il ricorrente produce- non smentisce i dati oggettivi riportati negli atti dei Pubblici Ufficiali accertatori, leggendosi in essa "d'altronde il tutto esaurito accertato all'atto di ispezione, unito alla particolare pubblicità diffusa via



internet dalla ricorrente, che parrebbe far ritenere che detta attività sua svolta in tutto l'arco dell'anno, non può non indurre a forti sospetti circa l'effettivo rispetto della norma da parte della ricorrente stessa" e riferendo, altresì, la pronuncia in ordine ad un analogo sopralluogo svoltosi nel 2005 "con analogo risultato".

Sicchè la decisione di annullare, comunque, la sanzione sul solo rilievo del mancato accertamento, anche in altri periodi dell'anno, dello svolgimento di una consimile attività alberghiera (che il Giudice di Pace dà, dunque, per scontata) dava senz'altro adito a spazi di critica potenzialmente sfociabili in una impugnazione, da cui la non adesione dell'articolista alla scelta di prestare acquiescenza alla decisione si fonda su basi razionali ed oggettive e,perciò, si sottrae ad una valutazione in termini di pura pretestuosità individuata, invece, dal ricorrente.

Parte ricorrente conferma l'esenzione dalla (ex) ICI di cui gode il complesso immobiliare in questione e,pertanto, non si vede come la notizia possa essere accusata di falsità.

Certamente l'articolo in oggetto suggerisce che tale esenzione possa non essere giustificata; trattasi,però, non già di suggestione gratuita, come assume il ricorrente, ma di opinione critica fondata sui stessi fatti sopra analizzati e,cioè, su quella vocazione turisticoricettiva della struttura che risulta dai dati oggettivi consistenti nella presenza di più turisti paganti (la sentenza del Giudice di Pace parla di "tutto esaurito", il prezzo risulta di circa 1000€ a settimana e,quindi, un prezzo non modico) accertata da Pubblici Ufficiali (oltre chè dalla pubblicità di Villa Paradiso effettuata via Internet, ove la Villa è rappresentata come una raffinata struttura turistica; si veda, in proposito, la documentazione prodotta dai convenuti); e poiché neanche il ricorrente nega che, nella circostanza, la villa fosse in effetti utilizzata per finalità puramente turistica, il dubbio che l'articolo introduce circa la correttezza dell'esenzione dall'(ex) ICI è,anch'esso, introdotto in forza dell'esposizione di dati oggettivi veri ed idonei a confluire verso il giudizio suggerito, apparendo, in definitiva, non già un esercizio gratuitamente screditante, ma la corretta esposizione di una lecita posizione critica.

E',quindi, solo ad abundantiam che si rileva come il documento 10 prodotto da parte ricorrente (ossia, la risposta dell'ANCI alla missiva 19.2.2003 con la quale il, in allora, direttore della "Villa del Seminario Vescovile" comunicava che l'immobile aveva i requisiti per l'esenzione dall'ICI e che,pertanto, l'imposta non sarebbe stata più versata) è uno stampato che, dopo avere riassunto il testo del "quesito" posto, si limita ad illustrare la generale normativa in materia, senza prendere posizione sul possesso dei requisiti per l'esenzione dell'ICI in capo al Seminario; sicchè l'omesso rilievo da parte dell'articolista dell'esistenza di tale documento è del tutto irrilevante, essendo lo stesso documento inidoneo a comprovare la sussistenza dei presupposti, in capo al Seminario, per l'esenzione fiscale.



Dalla documentazione agli atti risulta, altresì, la corrispondenza al vero di quanto riferito nell'articolo in oggetto con riferimento ai procedimenti amministrativi per violazioni edilizie.

Il provvedimento 29943 del 2011 del Comune di Varazze ha,invero, ingiunto al Seminario il ripristino "dell'uso originario dell'intero immobile a centro di assistenza del seminario vescovile" e del "piano sottotetto mediante la riconduzione del medesimo allo stato dei luoghi raffigurati nell'elaborato grafico allegato alla concessione edilizia in parziale sanatoria 039772 del 18.12.2000" e tale provvedimento è stato confermato dal TAR Lazio che, con sentenza 220 del 2011, ha rigettato il ricorso proposto dal Seminario Vescovile con conseguente condanna alle spese del procedimento.

In effetti, il provvedimento 29943 motiva in relazione agli esiti del sopralluogo dell'agosto 2011 sia per quanto concerne l'esercizio di attività alberghiera senza licenza che per quanto concerne il correlativo cambio di destinazione d'uso dell'immobile in assenza del titolo abilitativo edilizio.

L'articolo in oggetto, sul punto, non riporta,quindi, niente di diverso da quanto traibile dagli atti ufficiali dell'indagine amministrativa ("i vigili...contestano alla struttura la mancanza di licenze ricettive e abusi edilizi che riguardano il frazionamento della villa in dieci unità abitative e la trasformazione del sottotetto. Il Seminario Vescovile fa ricorso al Tar per "abuso di potere" ma il 7 giugno il ricorso viene respinto, obbligando la Curia a tirar fuori di tasca anche le spese processuali") e poiché, in effetti, gli abusi edilizi contestati riguardano proprio il sottotetto e la realizzazione di unità abitative a fine turistico e il ricorso al Tar è stato proposto, anche, per eccesso di potere, l'articolo risulta essere stato il frutto di una attività di informazione apprezzabilmente capillare e rivolta alle fonti prime; laddove l'erroneo uso del termine "abuso", anziché "eccesso", ad indicare il tipico vizio dell'atto amministrativo non incide sulla verità sostanziale financo dei motivi di impugnazione ed il riferimento alla Curia, quale soggetto gravato dalle spese processuali, può essere improprio ma non inveritiero laddove afferma, sostanzialmente, che la ricaduta economica dell'iniziativa processuale ha gravato non già una persona fisica, ma su un ente dotato di elevate istituzionali finalità.

Risulta, infine, corrispondente al vero sia il ruolo gestionale importante rivestito da Bonora Renato che le iniziative giudiziarie che hanno visto lo stesso imputato di non lievi reati.

Sotto il primo profilo,e solo a titolo di esempio, si rileva che Renato Bonora è il soggetto che ha accolto gli agenti della Polizia Municipale in occasione dell'accesso sopra ricordato –comportandosi, in quella sede, come dotato di ampi poteri gestionali- ed è la persona fisica destinataria dell'ordine di cessazione dall'attività ricettiva priva di autorizzazione, siccome svolta nella Villa Paradiso.



Sotto il secondo profilo, è stata prodotta –e non è contestata- la sentenza resa il 5 giugno 2009 dal Tribunale di Genova con la quale Bonora è stato ritenuto responsabile dei reati di truffa ed estorsione contestatigli e condannato alla pena di sei anni di reclusione.

Dovendosi, pertanto, concludere che nessuna delle notizie riportate nell'articolo in oggetto è risultata falsa e che, in ogni caso, ogni notizia è stata, professionalmente, tratta da fonti originarie e di comprovata affidabilità.

L'interesse pubblico alla propalazione delle notizie di cui sopra è indubitabile.

Ogni cittadino italiano cattolico è parte della Chiesa ed ogni cittadino italiano cattolico ha interesse —e diritto- ad essere reso edotto di come la Chiesa gestisce ed utilizza i beni di cui dispone; anche indipendentemente,poi, dal credo religioso, la Chiesa è una istituzione la cui rilevanza pubblica è imprescindibile, ciò da cui consegue l'interesse pubblico delle notizie che ne riguardano le attività istituzionali.

Nel caso di specie, nessuna delle notizie divulgate riveste aspetti secondari o suscettibili di valutazioni soggettive.

Sono state,invero, riferite contestazioni amministrative ad opera dei competenti organi pubblici; e la critica alla scelta delle persone cui attribuire importanti poteri gestionali non è stata fondata su voci incontrollabili o su aspetti soggettivi opinabili, ma sulla sussistenza di un accertamento giurisdizionale di responsabilità penale che, ancorchè non definitivo, costituisce un elemento obiettivo che può (e deve) essere conosciuto in quanto correttamente concorre alla creazione di un informato giudizio da parte dell'opinione pubblica sulla opportunità delle scelte operate da membri della Chiesa di primario rilievo.

Poiché,infine, tutti i cittadini concorrono nell'adempimento dell'obbligo tributario, e l' adempimento dello stesso è essenziale per la erogazione dei servizi pubblici anche di primaria importanza, è ancora più evidente l'interesse pubblico ad ogni notizia relativa alle scelte che i competenti organi effettuano in materia di esenzione fiscale.

Non si ravvede, infine, alcun travalicamento del principio di continenza.

L'articolo in questione si esaurisce, infatti, nell'esposizione di fatti obiettivamente criticabili a carico di chi li pone in essere, e la forma usata non suggerisce o evoca alcun sentimento di riprovazione maggiore di quello che deriva dalla asettica valutazione dei fatti di per sé stessi considerati.

Al rigetto della domanda segue la condanna alle spese di lite, che si liquidano in misura superiore alla media dei parametri normativi per l'impegno difensivo profuso, tenendo in considerazione le sole fasi di studio ed introduttiva, non essendo stata svolta attività in relazione alle restanti fasi; tenendo, altresì, conto della difesa di più parti quanto ai primi tre convenuti.

P.Q.M.

Rigetta le domande proposte dal ricorrente.



Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto Antonio Signorile che liquida in €3600,00 per competenze professionali oltre oneri di legge e dagli altri tre convenuti, che liquida in complessivi €4800,00 per competenze professionali oltre oneri di legge.

Si comunichi

Alessandria, 11 marzo 2014

Il Giudice dott. Roberta Poire'

